

DLGS 19 DICEMBRE 1994, N. 758

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della Legge 6 dicembre 1993, n.499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana Il seguente DLgs:

CAPO I - TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art 1 - Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi - 1.L'art.509 del codice penale è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro*";
- b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
- c) il secondo comma è abrogato.

Art 2 - Inosservanza di disposizione sul lavoro straordinario - 1.Il quinto comma dell'art.5-*bis* del RDL 15 marzo 1923, n.692, convertito dalla Legge 17 aprile 1925, n.473, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

2.Per le violazioni di cui all'art.5-*bis*, quinto comma, secondo periodo, del RDL15 marzo 1923, n.592, convertito dalla Legge 17 aprile 1925, n.473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art 3 - Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro - 1.L'art.9 del regio RDL15 marzo 1923, n.592, convertito dalla Legge 17 aprile 1925, n.473, è sostituito dal seguente:

"Art.9 (*Sanzioni amministrative*). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

2.Per le violazioni di cui all'art.9, comma 1, secondo periodo, del RDL15 marzo 1923, n.692, convertito dalla Legge 17 aprile 1925, n.473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art 4 - Orario di lavoro nelle aziende industriali - 1.L'art.16 del RD 10 settembre 1923, n.1955, è così modificato:

a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

b) il quarto comma è abrogato.

2.L'art.17 del RD 10 settembre 1923, n.1955, è sostituito dal seguente:

"Art.17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:

a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art.12;

b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;

c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento".

Art 5 - Orario di lavoro nelle aziende agricole - 1.L'art.13 del RD 10 settembre 1923, n.1956, è così modificato:

a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

b) il quarto comma è abrogato.

2. L'art.14 del RD 10 settembre 1923, n.1956, è sostituito dal seguente:

"Art.14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

3. Per le violazioni di cui all'art.14, comma 1, secondo periodo, del RD 10 settembre 1923, n.1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art 6 - Riposo domenicale e settimanale - 1. L'art.27 della Legge 22 febbraio 1934, n.370 è sostituito dal seguente:

"Art.27 (*Sanzioni amministrative*)- 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

Art 7 - Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali - 1. Il primo comma dell'art.28 della Legge 22 febbraio 1934, n.370, come modificato dall'art.2 della Legge 11 dicembre 1952, n.2466, è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art.14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

Art 8 - Libretto di lavoro - 1. L'art.12 della Legge 10 gennaio 1935, n.112, è così modificato:

a) Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

a) "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

a) Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

a) "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art.11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".

2. L'art.15 della Legge 10 gennaio 1935, n.112 è abrogato.

Art 9 - Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi - 1. Il secondo comma dell'art.5 del DLCPS 13 settembre 1946, n.303, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

2.Per le violazioni di cui all'art.5, secondo comma, del DLCPS 13 settembre 1946, n.303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16, della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art 10 - Prospetti paga - 1.L'art.5 della Legge 5 gennaio 1953, n.4, è sostituito dal seguente:

"Art.5 - *1.* Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila".

Art 11 - Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza - 1.L'art.11 del DPR 19 marzo 1955, n.520, è sostituito dal seguente:

"Art.11 - *1.* Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2.Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro".

Art 12 - Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi - 1.L'art.6 della legge 3 maggio 1955, n.370, è sostituito dal seguente:

"Art.6 - *1.*Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

2.Per le violazioni di cui all'art.6 della Legge 3 maggio 1955, n.370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art 13 - Minimi di trattamento economico e normativo - 1.L'art.8 della Legge 14 luglio 1959, n.741, è sostituito dal seguente:

"Art.8 - *1.*Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art.1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

Art 14 - Contratto di lavoro a tempo determinato - 1.L'art.7 della Legge 18 aprile 1962, n.230, è sostituito dal seguente:

"Art.7 - *1.*Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art.5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".

Art 15 - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - 1.L'art.195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124, è sostituito dal seguente:

"Art.195- *1.* I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni".

Art 16 - Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane - 1.L'art.2 della Legge 3 luglio 1966, n.611, è sostituito dal seguente:

"Art.2- *1.* Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art.1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila".

Art 17 - Autorità competente - 1.L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente titolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.

Art 18 - Disposizioni transitorie - 1.Le disposizioni del presente titolo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art 19 - Definizioni - 1.Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art.21, terzo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n.833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

2.La definizione di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applica agli effetti previsti dall'art.60, primo comma, e 127, in relazione all'art.34, primo comma, lettera *n)*, della Legge 24 novembre 1981, n.689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

Art 20 - Prescrizione - 1.Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al

contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Art 21 - Verifica dell'adempimento. - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art 22 - Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art 23 - Sospensione del procedimento penale - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3.La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art 24 - Estinzione del reato - 1.La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art.21, comma 2.

2.Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3.L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art.20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art.162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art 25 - Norme di coordinamento e transitorie - 1.Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2.Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO III - SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art 26 - Sanzioni penali - 1.L'art.7 della Legge 22 marzo 1908, n.105, come sostituito dall'articolo unico della Legge 16 ottobre 1962, n.1498, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

a) L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art.162 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art.162-*bis* del codice penale".

2. Nel primo comma dell'art.8 del RDL 23 dicembre 1920, n.1881, convertito dalla Legge 15 maggio 1924, n.891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

3.Nel primo comma dell'art.69 del RD 9 gennaio 1927, n.147, le parole: "a norma dell'art.225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il RD 6 novembre 1926, n.1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

4.Il primo comma dell'art.389 del DPR 27 aprile 1955, n.547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

5.Nel primo comma dell'art.390 del DPR 27 aprile 1955, n.547, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

6.Il primo comma dell'art.391 del DPR 27 aprile 1955, n.547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

7.Il primo comma dell'art.392 del DPR 27 aprile 1955, n.547, è così modificato:

a) nella lettera a) le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

8.Il primo comma dell'art.77 del DPR 7 gennaio 1956, n.164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

9.Il primo comma dell'art.78 del DPR 7 gennaio 1956, n.164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

10. Il primo comma dell'art. 79 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

11. Il primo comma dell'art. 53 del DPR 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

12. Il primo comma dell'art. 54 del DPR 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

13. Il primo comma dell'art. 55 del DPR 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera *c)*, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

14. Il primo comma dell'art.56 del DPR 19 marzo 1956, n.302, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

15. Il primo comma dell'art.57 del DPR 19 marzo 1956, n.302, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

16. Il primo comma dell'art.58 del DPR 19 marzo 1956, n.303, è così modificato:

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34".

17. Il primo comma dell'art.59 del DPR 19 marzo 1956, n.303, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni".

18. Il primo comma dell'art.60 del DPR 19 marzo 1956, n.303, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

19. Il primo comma dell'art.105 del DPR 20 marzo 1956, n.320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma, e 67".

20. Il primo comma dell'art.106 del DPR 20 marzo 1956, n.320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

21. Il primo comma dell'art.107 del DPR 20 marzo 1956, n.320, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

22. Il primo comma dell'art.41 del DPR 20 marzo 1956, n.321, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34".

23. Il primo comma dell'art. 42 del DPR 20 marzo 1956, n.321, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

24. Il primo comma dell'art.43 del DPR 20 marzo 1956, n.321, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

25. Nel primo comma dell'art.44 del DPR 20 marzo 1956, n.321, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

26. Il primo comma dell'art.23 del DPR 20 marzo 1956, n.322, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera *c)*, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

d) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, primo e secondo comma".

27. Nell'art.24 del DPR 20 marzo 1956, n.322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".

28. Nell'art.25 del DPR 20 marzo 1956, n.322, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".

29. Il primo comma dell'art.26 del DPR 20 marzo 1956, n.322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

c) la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, secondo comma".

30. Il primo comma dell'art.27 del DPR 20 marzo 1956, n.322, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila" e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

31. Il primo comma dell'art.22 del DPR 20 marzo 1956, n.323, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

32. Nell'art.23 del DPR 20 marzo 1956, n.323, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila".

33. Nel primo comma dell'art.24 del DPR 20 marzo 1956, n.323, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

34. Nel primo comma dell'art.681 del DPR 9 aprile 1959, n.128, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".

35. Il primo comma dell'art.682 del DPR 9 aprile 1959, n.128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

36. Il primo comma dell'art.683 del DPR 9 aprile 1959, n.128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

37. Il primo comma dell'art.684 del DPR 9 aprile 1959, n.128, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

38. Nell'art.685 del DPR 9 aprile 1959, n.128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

39. Nel primo comma dell'art.686 del DPR 9 aprile 1959, n.128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".

40. Nel primo comma dell'art.13 della Legge 19 luglio 1961, n.706, le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

41. Il primo comma dell'art.12 della Legge 5 marzo 1963, n.245, è così modificato:

a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";

b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni";

c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

42. Il primo comma dell'art.133 del DPR 13 febbraio 1964, n.185, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni".

43. Il primo comma dell'art.134 del DPR 13 febbraio 1964, n.185, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

44. Il primo comma dell'art.135 del DPR 13 febbraio 1964, n.185, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila".

45.L'art.136 del DPR 13 febbraio 1964, n.185, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni";

b) il secondo comma è abrogato.

46.L'art.139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124, è così modificato:

a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

b) nel quarto comma, le parole: "l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

47.L'art.175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124 è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni";

b) il secondo comma è abrogato.

48.Nel secondo comma dell'art.246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124, le parole: "con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

49.Il secondo comma dell'art.16 della Legge 9 dicembre 1977, n.903, è sostituito dal seguente:

"L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art.5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

50.Nell'art.90 del DPR 24 maggio 1979, n.886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quaranta milioni a lire quattrocento milioni".

51.Nell'art.91 del DPR 24 maggio 1979, n.886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire cento milioni".

52.Nell'art.92 del DPR 24 maggio 1979, n.886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta milioni".

53.Nell'art.93 del DPR 24 maggio 1979, n.886, le parole: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire otto milioni".

54.Nell'art.94 del DPR 24 maggio 1979, n.886, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattro milioni".

Art 27 - Altre sanzioni penali - 1.Nell'art.7 del DPR 8 giugno 1982, n.524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".

2.L'art.13 del DPR 10 settembre 1982, n.962, è così modificato:

a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a

b) lire 2.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";

d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

3. Nel comma 4 dell'art.125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n.309, le parole: "con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni".

4.Il comma 1 dell'art.50 del DLgs 15 agosto 1991, n.277, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni";

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni";

c) nella lettera *c)*, le parole "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

5. Il comma 1 dell'art.51 del DLgs 15 agosto 1991, n.277, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

6. Il comma 1 dell'art.52 del DLgs 15 agosto 1991, n.277, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

7. Il comma 1 dell'art.53 del DLgs 15 agosto 1991, n.277, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni";

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire quattrocento cinquantamila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

8. Nel comma 1 dell'art.54 del DLgs 15 agosto 1991, n.277, le parole: "con l'ammenda da lire quindici milioni a lire quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni".

9. Il comma 1 dell'art.10 del DLgs 25 gennaio 1992, n.77, è così modificato:

a) nella lettera *a)*, le parole: "con l'ammenda da lire otto milioni a lire ventuno milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire ventuno milioni", e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera *b)*, le parole: "con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

10. Il comma 1 dell'art.11 del DLgs25 gennaio 1992, n.77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quattro milioni a lire dodici milioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni" e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni".

11. Il comma 1 dell'art.12 del DLgs25 gennaio 1992, n.77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

12. Il comma 1 dell'art.13 del DLgs25 gennaio 1992, n.77, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni";

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

13. Il comma 1 dell'art.93 del DLgs19 settembre 1994, n.626, è così modificato:

a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a un mese o";

b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o".

Art 28 - Rifiuto di fornire notizie - 1. Nel settimo comma dell'art.4 della Legge 22 luglio 1961, n.628, le parole "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art 29 - Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.